NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI IMPIEGATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 3

La presente legge ha effetto fino al 31 dicembre 1989.

Versione in vigore dal 9 agosto 1984, non più in vigore dal 4 giugno 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale
Estremi	Legge 18 luglio 1984, n. 370
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-servizi-sociali-a-favore-del-personale-del-ministero-degli-1984/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it